



Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo A.C. 875

Dossier n° 26 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
4 aprile 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	875
Titolo:	Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	19
Date:	
adozione quale testo base:	26 marzo 2019
Commissione competente :	IV Difesa
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente.

Contenuto

La proposta di legge di iniziativa parlamentare si compone di **19 articoli**. È stata scelta come testo base nella seduta del 26 marzo 2019 della Commissione Difesa, abbinandola all'A. C. 1060.

L'**articolo 1** disciplina il diritto di associazione sindacale dei militari in servizio, novellando l'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#).

L'**articolo 2** stabilisce che ai sindacati delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, i quali vengono da qui denominati "sindacati dei militari", compete la contrattazione collettiva e individuale di primo e di secondo livello e disciplina il diritto di riunione ed il campo d'azione.

L'**articolo 3** regola il finanziamento dei sindacati dei militari e dispone l'obbligo della pubblicità e trasparenza dei relativi bilanci.

L'**articolo 4** pone obblighi in capo alle competenti amministrazioni ministeriali riguardo alle iniziative volte a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare.

L'**articolo 5** detta principi generali in materia di sindacati dei militari.

L'**articolo 6** disciplina le rappresentanze unitarie di base.

L'**articolo 7** stabilisce le modalità di elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base.

L'**articolo 8** disciplina la propaganda elettorale per l'elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base.

L'**articolo 9** definisce la tutela e i diritti dei delegati delle rappresentanze unitarie di base.

L'**articolo 10** dispone in merito alle autorizzazioni ministeriali per lo svolgimento delle attività sindacali e ai distacchi sindacali.

L'**articolo 11** disciplina la convocazione delle rappresentanze unitarie di base.

L'**articolo 12** regola le Assemblee di base delle rappresentanze unitarie di base.

L'**articolo 13** definisce le procedure di negoziazione con gli organi competenti.

L'**articolo 14** stabilisce le competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base.

L'**articolo 15** regola l'informazione e la pubblicità delle attività sindacali.

L'**articolo 16** dispone che, all'atto dell'arruolamento, ad ogni militare sia consegnato da parte dei comandi competenti l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della competente rappresentanza unitaria di base.

L'**articolo 17** prevede regolamenti di attuazione delle precedenti disposizioni, tramite decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988](#), da adottarsi previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'**articolo 18** detta disposizioni transitorie e finali.

L'**articolo 19** delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in

esame, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al citato codice dell'ordinamento militare e al [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#).

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il comma 1 dell'articolo 19 prevede una **delega al Governo** per l'adozione di uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) e al decreto legislativo n. 195 del 1995 in materia di disciplina del rapporto di impiego del personale delle forze armate e delle forze di polizia, "al fine di adeguarli a quanto disposto dalla medesima legge, in conformità ai principi e criteri direttivi da essa desumibili"

Al riguardo si osserva che, al fine di correggere un evidente refuso, le parole: "medesima legge" andrebbero sostituite con le parole: "presente legge"; appare inoltre necessario prevedere espliciti principi e criteri direttivi.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il comma 4 dell'articolo 14 richiama, nell'ambito dei provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche le attività **"a favore dei familiari dei militari di cui al comma 4, lettera c)";** tale lettera non è però presente nel testo del comma; *è presumibile che si intenda in realtà fare riferimento all'articolo 2, comma 4, lettera m), che individua tra le materie oggetto di interesse dei sindacati dei militari "le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari".*

Il comma 1 dell'articolo 17 prevede che il regolamento di attuazione della legge e il regolamento per l'elezione delle rappresentanze unitarie di base siano adottati **sentiti i sindacati militari** che abbiano conseguito l'assenso ministeriale allo svolgimento dell'attività e quindi una volta acquisito il loro parere; il successivo comma 4 qualifica invece quello del comma 1 come un "accordo" con i sindacati militari, richiamando una diversa figura giuridica. *Al riguardo, andrebbe pertanto approfondito il coordinamento tra le due disposizioni.*

Il comma 2 dell'articolo 18 prevede che, in sede di prima attuazione della legge, l'elezione dei rappresentanti di base si svolga entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore **"dell'ultimo dei regolamenti adottati** ai sensi dell'articolo 17, comma 1"; *al fine di rendere inequivoco il termine appare opportuno specificare a quale dei due regolamenti previsti dall'articolo 17, comma 1, si intenda fare riferimento.*